

SENATO DELLA REPUBBLICA

10^a Commissione permanente (AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE)

GIOVEDÌ 15 GIUGNO 2023

83^a Seduta (1^a pomeridiana)

Presidenza del Presidente

[ZAFFINI](#)

Interviene il vice ministro del lavoro e delle politiche sociali Maria Teresa Bellucci.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE REFERENTE

(685) Conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana dell'8 giugno.

Il presidente [ZAFFINI](#) rende noto che è stato presentato l'emendamento 40.100 della relatrice (pubblicato in allegato), conseguente al parere sul testo della Commissione bilancio. Comunica inoltre che le relatrici Murelli, Cantù e Minasi hanno ritirato le rispettive firme dall'emendamento 2.35 (testo 2). Avverte infine che si procederà alla trattazione degli emendamenti precedentemente accantonati.

Intervenendo sull'emendamento 12.14, il vice ministro Maria Teresa BELLUCCI propone una riformulazione, che viene accolta dal senatore [ZULLO](#) (FdI).

Verificata la presenza del numero legale, l'emendamento 12.14 (testo 2) - pubblicato in allegato - è posto in votazione, risultando approvato.

Il parere della relatrice [MANCINI](#) (FdI) sull'emendamento 12.17 è favorevole.

La rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme.

Posto in votazione, l'emendamento 12.17 è accolto.

Successivamente, con il parere favorevole della relatrice [MANCINI](#) (FdI) e del GOVERNO, la Commissione approva l'emendamento 14.41.

La relatrice [MANCINI](#) (FdI) e la rappresentante del GOVERNO si pronunciano in senso contrario sull'emendamento 17.14 (testo 2), al quale il senatore [MAGNI](#) (Misto-AVS) aggiunge la firma.

L'emendamento 17.14 (testo 2) è infine messo ai voti e respinto.

Il vice ministro Maria Teresa BELLUCCI propone una riformulazione dell'emendamento 26.3, che non è accolta dai proponenti.

L'emendamento 26.3 è quindi posto in votazione e respinto.

La relatrice [MANCINI](#) (FdI) invita al ritiro dell'emendamento 28.0.1.

Il parere del GOVERNO è conforme.

La senatrice [MINASI](#) (LSP-PSd'Az) ritira l'emendamento 28.0.1.

Il parere della relatrice [MANCINI](#) (FdI) sull'emendamento 28.0.2 è contrario.

La rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme, segnalando le difficoltà connesse alla definizione della platea dei soggetti beneficiari delle previsioni di cui all'emendamento, così come alle relative coperture.

Per dichiarazione di voto favorevole interviene il senatore [MAZZELLA](#) (M5S), il quale ricorda che i rappresentanti di tutti i Gruppi di opposizione hanno sottoscritto la proposta, finalizzata alla proroga del lavoro agile per i lavoratori fragili e i genitori lavoratori con figli minori di 14 anni. Ricorda in particolare che lo stato di fragilità oggetto dell'emendamento è cagionato da patologie di elevata gravità, quali le immunodeficienze, già contemplate nello specifico decreto ministeriale in materia.

La mancata approvazione dell'emendamento darebbe oltretutto luogo ad una situazione di disparità rispetto a quanto previsto da un emendamento relativo al lavoro agile nel settore privato, già accolto dalla Commissione.

Il vice ministro Maria Teresa BELLUCCI specifica che sulla questione sono comunque in corso ulteriori e necessari approfondimenti, al fine di una definizione per mezzo di un successivo intervento legislativo.

Il senatore [MAZZELLA](#) (M5S) chiede quindi la votazione dell'emendamento 28.0.2, che è respinto dalla Commissione.

La relatrice [MANCINI](#) (FdI) invita al ritiro dell'emendamento 40.2.

L'orientamento del GOVERNO è conforme.

L'emendamento 40.2 è ritirato dalla senatrice [MINASI](#) (LSP-PSd'Az).

La senatrice [ZAMBITO](#) (PD-IDP) sottoscrive l'emendamento 40.6, che, con il parere contrario della relatrice [MANCINI](#) (FdI) e del GOVERNO, è posto in votazione e respinto.

La relatrice [MANCINI](#) (FdI) e la rappresentante del GOVERNO invitano a ritirare gli emendamenti 40.5 e 40.8, quindi ritirati dal senatore [SILVESTRO](#) (FI-BP-PPE).

La relatrice [MANCINI](#) (FdI) invita a ritirare l'emendamento 40.18.

Il parere del GOVERNO è conforme.

Il senatore [ZULLO](#) (FdI) ritira l'emendamento 40.18.

La relatrice [MANCINI](#) (FdI) e il vice ministro Maria Teresa BELLUCCI invitano al ritiro dell'emendamento 40.20.

La senatrice [ZAMBITO](#) (PD-IDP) insiste per la votazione.

La Commissione respinge quindi l'emendamento 40.20.

La relatrice [MANCINI](#) (FdI) invita a ritirare l'emendamento 40.21.

Il parere del GOVERNO è conforme.

Il senatore [SILVESTRO](#) (FI-BP-PPE) ritira l'emendamento 40.21.

La relatrice [MANCINI](#) (FdI) e la rappresentante del GOVERNO invitano al ritiro dell'emendamento 40.22 (testo 2), quindi ritirato dal senatore [RUSSO](#) (FdI).

Successivamente viene posto in votazione l'emendamento 40.100, sul quale il parere del GOVERNO è favorevole.

La Commissione accoglie l'emendamento 40.100.

La relatrice [MANCINI](#) (FdI) invita al ritiro dell'emendamento 40.23.

Nello stesso senso si esprime la rappresentante del GOVERNO.

La senatrice [SBROLLINI](#) (Az-IV-RE) ritira l'emendamento 40.23.

La relatrice [MANCINI](#) (FdI) e il vice ministro Maria Teresa BELLUCCI invitano a ritirare l'emendamento 40.0.7, sottoscritto dal senatore [MAGNI](#) (Misto-AVS).

La senatrice [ZAMBITO](#) (PD-IDP) chiede di porre in votazione l'emendamento 40.0.7, il quale è quindi respinto dalla Commissione.

Il presidente [ZAFFINI](#) avverte che tutti gli emendamenti approvati saranno trasmessi alle Commissioni 1ª, 4ª e 5ª per i rispettivi pareri. Specifica quindi che si passerà ora alla trattazione degli ordini del giorno. Fa infine presente che, in caso di accoglimento da parte del GOVERNO, gli ordini del giorno non verranno posti in votazione.

La senatrice [MANCINI](#) (FdI) e il GOVERNO invitano al ritiro dell'ordine del giorno G/685/1/10.

Il senatore [MAGNI](#) (Misto-AVS) chiede di procedere alla votazione dell'ordine del giorno G/685/1/10, che la Commissione respinge.

Il vice ministro Maria Teresa BELLUCCI propone una riformulazione dell'ordine del giorno G/685/2/10, accolta dalla senatrice [MINASI](#) (LSP-PSd'Az).

L'ordine del giorno G/685/2/10 (testo 2) - pubblicato in allegato - è pertanto accolto dal GOVERNO.

La riformulazione dell'ordine del giorno G/685/3/10 proposta dal GOVERNO non è accolta dalla senatrice [PIRRO](#) (M5S).

Posta in votazione, l'ordine del giorno G/685/3/10 è respinto.

Successivamente all'invito al ritiro formulato dalla relatrice [MANCINI](#) (FdI) e dalla rappresentante del GOVERNO, il senatore [SILVESTRO](#) (FI-BP-PPE) ritira l'ordine del giorno G/685/4/10.

Su proposta del vice ministro Maria Teresa BELLUCCI, l'ordine del giorno G/685/5/10 è riformulato dal senatore [SILVESTRO](#) (FI-BP-PPE).

L'ordine del giorno G/685/5/10 (testo 2) - pubblicato in allegato - è accolto dal GOVERNO, che accoglie inoltre come raccomandazione l'ordine del giorno G/685/6/10.

L'ordine del giorno G/685/7/10, sul quale il parere della relatrice [MANCINI](#) (FdI) è favorevole, è accolto dal GOVERNO.

La relatrice [MANCINI](#) (FdI) e la rappresentante del GOVERNO esprimono parere contrario sull'ordine del giorno G/685/8/10, che, posto in votazione, è respinto.

Il senatore [MAGNI](#) (Misto-AVS), le senatrici [ZAMBITO](#) (PD-IDP) e [FURLAN](#) (PD-IDP) e il senatore [SENSI](#) (PD-IDP) aggiungono le rispettive firme all'ordine del giorno G/685/9/10, sul quale la relatrice [MANCINI](#) (FdI) si esprime favorevolmente.

Il GOVERNO accoglie l'ordine del giorno G/685/9/10.

Il parere della relatrice [MANCINI](#) (FdI) sugli ordini del giorno G/685/10/10 e G/685/11/10 è favorevole.

Gli ordini del giorno G/685/10/10 e G/685/11/10 sono accolti dal vice ministro Maria Teresa BELLUCCI.

In assenza del proponente, l'ordine del giorno G/685/12/10 è dichiarato decaduto.

Le senatrici [ZAMBITO](#) (PD-IDP) e [FURLAN](#) (PD-IDP) e il senatore [SENSI](#) (PD-IDP) sottoscrivono l'ordine del giorno G/685/13/10, che è quindi riformulato nel senso proposto dalla rappresentante del GOVERNO.

L'ordine del giorno G/685/13/10 (testo 2) - pubblicato in allegato - è accolto dal GOVERNO.

In conseguenza di una proposta del vice ministro Maria Teresa BELLUCCI, il senatore [SILVESTRO](#) (FI-BP-PPE) riformula l'ordine del giorno G/685/14/10.

L'ordine del giorno G/685/14/10 (testo 2) - pubblicato in allegato - è accolto dal GOVERNO.

Successivamente all'invito al ritiro formulato dalla relatrice [MANCINI](#) (FdI) e dal GOVERNO, il senatore [SILVESTRO](#) (FI-BP-PPE) ritira l'ordine del giorno G/685/15/10.

Facendo propria una proposta della rappresentante del GOVERNO, il senatore [SILVESTRO](#) (FI-BP-PPE) riformula l'ordine del giorno G/685/16/10.

L'ordine del giorno G/685/16/10 (testo 2) - pubblicato in allegato - è accolto dalla rappresentante del GOVERNO, che accoglie inoltre l'ordine del giorno G/685/17/10.

La relatrice [MANCINI](#) (FdI) suggerisce una riformulazione dell'ordine del giorno G/685/18/10, accettata dalla senatrice [MINASI](#) (LSP-PSd'Az).

La rappresentante del GOVERNO accoglie l'ordine del giorno G/685/18/10 (testo 2), pubblicato in allegato.

Su invito della relatrice [MANCINI](#) (FdI), il senatore [SILVESTRO](#) (FI-BP-PPE) ritira gli ordini del giorno G/685/19/10 e G/685/20/10.

Le senatrici [ZAMBITO](#) (PD-IDP) e [FURLAN](#) (PD-IDP) e il senatore [MAGNI](#) (Misto-AVS) aggiungono la firma all'ordine del giorno G/685/21/10, rispetto al quale la relatrice [MANCINI](#) (FdI) e la rappresentante del GOVERNO invitano al ritiro.

L'ordine del giorno G/685/21/10 è quindi posto in votazione, risultando respinto.

In accoglimento dell'invito formulato dalla relatrice [MANCINI](#) (FdI) e dal vice ministro Maria Teresa BELLUCCI, la senatrice [MINASI](#) (LSP-PSd'Az) ritira gli ordini del giorno G/685/22/10 e G/685/23/10.

Le senatrici [ZAMBITO](#) (PD-IDP) e [FURLAN](#) (PD-IDP), il senatore [SENSI](#) (PD-IDP) e il senatore [MAGNI](#) (Misto-AVS) sottoscrivono l'ordine del giorno G/685/24/10, in merito al quale la rappresentante del GOVERNO formula una proposta di riformulazione.

La senatrice [ZAMBITO](#) (PD-IDP) riformula di conseguenza l'ordine del giorno G/685/24/10 in un testo 2 (pubblicato in allegato), accolto dal GOVERNO.

Il vice ministro Maria Teresa BELLUCCI accoglie come raccomandazione l'ordine del giorno G/685/25/10.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

In considerazione dell'andamento dei lavori, il presidente [ZAFFINI](#) comunica che la Commissione è convocata per un'ulteriore seduta alle ore 17 di oggi.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-
LEGGE)
N. [685](#)

G/685/2/10 (testo 2)

[Murelli](#), [Minasi](#), [Cantù](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 685, di conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro,

premessi che:

l'articolo 13, comma 1, prevede che i percettori del Reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, mantengano il relativo beneficio sino alla sua naturale scadenza e comunque non oltre il 31 dicembre 2023;

il Reddito di cittadinanza viene erogato previa verifica di tutta una serie di requisiti, previsti ai sensi dell'articolo 2 decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4;

impegna il Governo

a valutare l'adozione di ogni utile iniziativa volta a implementare opportune funzioni tecnologiche e informatiche a supporto della presentazione delle domande di Reddito di cittadinanza, Assegno di inclusione e Supporto per la formazione e il lavoro.

G/685/5/10 (testo 2)

[Damiani](#), [Silvestro](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge AS 685 di conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n.48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro,

premessi che:

l'articolo 40 del decreto-legge in esame prevede, limitatamente al periodo d'imposta 2023, per i soli lavoratori dipendenti con figli a carico, l'innalzamento a 3.000 euro del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori medesimi, escludendolo dal computo del reddito imponibile di lavoro dipendente di cui all'articolo 51, comma 3, del TUIR;

per i lavoratori dipendenti che non rientrano nella particolare "categoria" prevista, resta confermato il limite di esenzione ordinario di 258,23 euro;

tale regime di esenzione generale è disciplinato dall'articolo 51, comma 3, terzo periodo del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 17, in base al quale non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d'imposta a lire 500.000; se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito;

tale limite è stato più volte aumentato: è stato raddoppiato per i periodi d'imposta 2020 e 2021, elevato a euro 600 e successivamente a euro 3.000 per il periodo di imposta 2022, anche per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale;

giò ricordare che ai sensi l'articolo 1 del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5 - cosiddetto decreto Trasparenza prezzo carburanti - convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 23, dispone che "Fermo restando quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, terzo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il valore dei buoni benzina o di analoghi titoli per l'acquisto di carburanti ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti, nel periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, non concorre alla formazione del reddito del lavoratore, se di importo non superiore a euro 200 per lavoratore";

secondo l'Associazione Italiana Welfare Aziendale (Aiwa), nel 2022, nonostante l'ulteriore innalzamento del limite dei *fringe benefit* a 3.000 euro (ai sensi dell'articolo 12 del

decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142) a usufruire di tale regime specifico è stata una platea di circa 3.2 milioni di persone, un numero basso visto che avrebbero aderito all'iniziativa solamente il 30 per cento delle aziende che ne hanno diritto;

occorrerebbe effettuare una ricognizione sugli effetti prodotti da tali misure e il numero di soggetti che ne hanno beneficiato in relazione alle risorse stanziato, per capire le motivazioni di una adesione così bassa da parte delle aziende,

impegna il Governo:

fermo restando l'aumento previsto dal decreto per i lavoratori con figli a carico, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica a valutare la possibilità di adottare ogni intervento necessario volto ad estendere l'aumento della misura di cui all'articolo 40 del decreto-legge a tutti i dipendenti;

a valutare gli effetti applicativi della disciplina del *fringe benefit* e la possibilità di riassegnare eventuali risorse residue per estendere a tutti i dipendenti le disposizioni richiamate in premessa;

ad accertare le cause di un'adesione di appena il 30 per cento da parte delle aziende che ne hanno diritto, al fine di rimuovere eventuali ostacoli che impediscono un'ampia applicazione della norma e i relativi effetti positivi.

G/685/13/10 (testo 2)

[Giacobbe](#), [Furlan](#), [Sensi](#), [Zambito](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro (A.S. 685),

premessi che:

il provvedimento dispone, tra le altre cose, interventi urgenti in materia di politiche sociali e di lavoro;

tenuto conto che:

la legge n. 104 del 1992, legge-quadro in materia di assistenza, integrazione sociale e i diritti delle persone con handicap, detta i principi dell'ordinamento in materia di diritti, integrazione sociale e assistenza della persona con handicap, anche in ossequio al dettato costituzionale di cui all'articolo 32 della Costituzione che sancisce che la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti;

malgrado le predette premesse, il vincolo della residenza in Italia rappresenta un palese limite alla piena e legittima tutela dei diritti delle persone con disabilità che sono residenti oltre confine, ma assicurati con l'INPS in Italia in ragione di specifici contratti di lavoro che pur essendo disciplinati dalla legge del Paese in cui sono residenti, richiamano taluni istituti normativi sanciti dall'ordinamento italiano, come nel caso del personale a contratto del MAECI di cui all'articolo 152 del DPR n. 18 del 1967;

considerato che:

in occasione di una recente interrogazione a risposta immediata in commissione lavoro alla Camera dei deputati, il Ministero del lavoro ha affermato che il problema della residenza risulta noto e sarà oggetto di una nuova valutazione che vedrà la partecipazione del Ministero del Lavoro, del MAECI, delle strutture sanitarie nazionali e dell'INPS volta alla valutazione della legittimità della documentazione medico-sanitaria prodotta all'estero dal lavoratore ivi residente affinché possa essere titolo valido per la fruizione dei benefici di cui alla legge n. 104 del 1992;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di predisporre, d'intesa con tutte le Amministrazioni competenti e nei limiti delle risorse disponibili, tutte le iniziative necessarie volte a garantire la piena e legittima tutela dei diritti delle persone con disabilità che sono residenti oltre confine,

verificando la possibilità del riconoscimento della documentazione medica, attestante la patologia, in attuazione del diritto alla tutela della salute, costituzionalmente sancito.

G/685/14/10 (testo 2)

[Ronzulli](#), [Damiani](#), [Silvestro](#)

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro,

premessi che:

le pensioni invalidità, vecchiaia e superstiti dichiarate dall'Inps nel mese di ottobre 2022 sono 17,7 milioni e oltre il 30 per cento delle pensioni erogate è di importo inferiore a mille euro;

il Governo Berlusconi II, con l'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Legge finanziaria 2002) ha disposto l'incremento della misura delle maggiorazioni sociali dei trattamenti pensionistici in favore dei soggetti di età pari o superiore a sessanta anni, fino a garantire un reddito proprio pari a 516,46 euro al mese per tredici mensilità, estendendo i benefici incrementativi ai soggetti di età pari o superiore a sessanta anni, che risultino invalidi civili totali o sordomuti o ciechi civili assoluti titolari di pensione o che siano titolari di pensione di inabilità di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222;

ai sensi dell'articolo 15 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia), convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, che ha modificato il citato articolo 38, comma 4, della legge n. 448 del 2001, al fine di dare compiutamente seguito alla sentenza di illegittimità dichiarata dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 152/2020, in base alla quale l'incremento dell'assegno mensile previsto dal suddetto articolo 38 in favore degli invalidi civili totali deve essere riconosciuto a tutti i soggetti che abbiano compiuto i 18 anni (anziché 60 anni, come previsto dalla disposizione dichiarata illegittima), ha modificato la norma in tal senso;

ai sensi del comma 310 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, (legge di bilancio 2023) per il 2023 e per i titolari di pensione minima di età pari o superiore a 75 anni, sempre grazie ad una richiesta di Forza Italia, è stato previsto l'ulteriore aumento rispetto alla rivalutazione dovuta all'inflazione, portando l'importo delle pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo INPS a 600 euro;

con la Circolare n. 135 del 22 dicembre 2022 l'INPS ha reso noti gli importi per il 2023 delle pensioni e delle prestazioni a cui hanno diritto gli invalidi civili, rivalutati su parametri relativi al costo della vita; per effetto della rivalutazione, la pensione degli invalidi civili totali al 100 per cento è incrementata fino a un massimo di maggiorazione di 386,27 euro mensili, con importo variabile in base al reddito;

i pensionati sono particolarmente esposti agli effetti dell'inflazione in quanto si tratta di soggetti fuori dal mercato del lavoro e senza potere contrattuale;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di assumere utili iniziative, nell'ambito delle risorse disponibili, al fine di rimodulare l'importo delle pensioni minime e delle pensioni di invalidità e di inabilità.

G/685/16/10 (testo 2)

[Ronzulli](#), [Ternullo](#), [Silvestro](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge AS 685 di conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro,

premessi che:

l'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, recante "Accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, a norma dell'articolo 1 della legge 4 novembre 2010, n. 183", prevede la possibilità, in deroga a quanto previsto all'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243, come modificato dall'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, di esercitare, a domanda, il diritto per l'accesso al trattamento pensionistico anticipato, fermi restando il requisito di anzianità contributiva non

inferiore a trentacinque anni e il regime di decorrenza del pensionamento vigente al momento della maturazione dei requisiti agevolati, alcune tipologie di lavoratori dipendenti impegnati in mansioni considerate usuranti;

la categoria professionale del ceramista, riconosciuta come "gravosa" merita anch'essa di essere inserita tra i lavori usuranti con particolare riferimento ai lavoratori che entrano in contatto con la silice cristallina, di cui al codice ATECO 23.42.00 - Fabbricazione di articoli sanitari in ceramica,

impegna il Governo:

a valutare, in sede di eventuale riordino complessivo del sistema pensionistico, misure volte a considerare l'inserimento della categoria professionale dei ceramisti nell'elenco dei lavori considerati particolarmente usuranti, ove ne sussistano le condizioni concrete.

G/685/18/10 (testo 2)

[Murelli](#), [Minasi](#), [Cantù](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 685, di conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro,

premessi che:

il Capo I reca misure di inclusione sociale e lavorativa, prevedendo in particolare l'istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2024, dell'Assegno di inclusione quale misura nazionale di contrasto alla povertà, alla fragilità e all'esclusione sociale delle fasce deboli attraverso percorsi di inserimento sociale, nonché di formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro;

l'articolo 12 istituisce, dal 1° settembre 2023, il Supporto per la formazione e il lavoro quale misura di attivazione al lavoro, mediante la partecipazione a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive del lavoro comunque denominate, tra cui rientrano anche il servizio civile universale e i progetti utili alla collettività;

considerato che:

l'outplacement è l'attività di supporto professionale alla ricollocazione su commissione di una organizzazione, ovvero l'azienda datrice di lavoro, ed è finalizzata ad agevolare il reinserimento del lavoratore nel mercato del lavoro;

l'outplacement non solo facilita tale reinserimento, ma ne ottimizza i risultati in termini occupazionali, in virtù del suo approccio personalizzato e mirato alla formazione e alla ricerca di impiego;

impegna il Governo a valutare, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, l'opportunità di adottare tutte le iniziative di propria competenza idonee a:

a) introdurre per il biennio 2023-2024, anche al fine di favorire l'inclusione lavorativa delle persone a rischio di esclusione sociale e lavorativa, un credito di imposta di importo pari al 50 per cento delle spese sostenute dai datori di lavoro privati che attivino servizi di outplacement per la ricollocazione professionale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;

b) istituire per il biennio 2023-2024, anche al fine di favorire il reimpiego dei lavoratori in situazioni di crisi aziendale e di riorganizzazione, un fondo con adeguata dotazione finanziaria finalizzato all'attivazione di servizi di outplacement per la ricollocazione professionale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in favore dei lavoratori dipendenti di aziende che siano state poste in procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria.

G/685/24/10 (testo 2)

[Durnwalder](#), [Patton](#), [Unterberger](#), [Spagnoli](#), [Furlan](#), [Sensi](#), [Zambito](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 685, di conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro,

impegna il Governo

a valutare se al convivente di fatto che presti stabilmente la propria opera all'interno dell'impresa dell'altro convivente, siano apprestate le medesime tutele assicurative e previdenziali già previste per le unioni civili per l'analoga fattispecie.

Art. 12

12.14 (testo 2)

[Berrino](#), [Leonardi](#), [Russo](#), [Satta](#), [Zullo](#), [Minasi](#), [Cantù](#), [Murelli](#), [Silvestro](#)

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. La partecipazione, a seguito della stipulazione del patto di servizio attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5, alle attività previste al comma 1 per l'attivazione nel mondo del lavoro, determina l'accesso per l'interessato ad un beneficio economico, quale indennità di partecipazione alle misure di attivazione lavorativa, pari ad un importo mensile di 350 euro. Tale importo è erogato per tutta la durata della misura, entro un limite massimo di dodici mensilità. Il beneficio economico è erogato mediante bonifico mensile, da parte dell'INPS».

Art. 40

40.100

La Relatrice

All'articolo 4, sostituire le parole: «142,2 milioni» con le seguenti: «332,2 milioni».

Conseguentemente:

All'articolo 44, comma 4, apportare le seguenti modifiche:

a) in alinea, sostituire le parole: «3.715,5 milioni di euro» e «3.747,5 milioni di euro» rispettivamente con le seguenti: «3.905,5 milioni di euro» e «3.937,5 milioni di euro»;

b) alla lettera c), sostituire le parole: «100 milioni» con le seguenti: «290 milioni».

10^a Commissione permanente

(AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE)

GIOVEDÌ 15 GIUGNO 2023

84^a Seduta (2^a pomeridiana)

Presidenza del Presidente

ZAFFINI

Interviene il vice ministro del lavoro e delle politiche sociali Maria Teresa Bellucci.

La seduta inizia alle ore 17,45.

IN SEDE REFERENTE

(685) Conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella prima seduta pomeridiana di oggi.

Il presidente ZAFFINI avverte che si procederà alla trattazione degli emendamenti conseguenti al parere espresso dalla 5^a Commissione in merito alle proposte emendative precedentemente approvate (pubblicati in allegato) e successivamente della proposta COORD 1 (testo 2) - pubblicata in allegato -, formulata allo scopo di adeguare la proposta originaria all'approvazione dell'emendamento 12.14 (testo 2), avvenuta nella seduta precedente.

Verificata la presenza del numero legale, è posto in votazione l'emendamento 2.12/5a Commissione, il quale è accolto.

In esito a successive e distinte votazioni, risultano altresì approvati gli emendamenti 4.14 (testo 2)/5a Commissione, 14.29/5a Commissione, 17.100/5a Commissione e 39.0.20 (testo 2)/5a Commissione.

Il presidente ZAFFINI avverte che tutti gli emendamenti non oggetto di specifica trattazione in quanto non segnalati si intendono ritirati o tecnicamente respinti.

La Commissione conviene.

E' quindi posta in votazione la proposta COORD 1 (testo 2), che è approvata.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

Il senatore MAZZELLA (M5S) esprime un giudizio critico sull'impianto del provvedimento, che mira a ridurre fortemente la platea dei beneficiari delle misure di sostegno al reddito, e appare inoltre incompatibile con l'articolo 36 della Costituzione rispetto alla questione della retribuzione.

Risulta limitato l'intervento sul cuneo fiscale ed è fortemente promossa la precarietà, anche per mezzo del favore accordato alla contrattazione individuale. Sono inoltre carenti le misure in materia di sicurezza sul lavoro e di previdenza. Particolarmente grave è poi la contrarietà di Governo e maggioranza nei confronti delle proposte di tutela dei lavoratori fragili a causa di gravi patologie. Da ciò il voto contrario del suo Gruppo.

Interviene per dichiarazione di voto contrario il senatore MAGNI (Misto-AVS), il quale rileva che il decreto-legge in esame sopprime una misura di protezione nei confronti della povertà di carattere universale, peraltro in assenza di disposizioni idonee a favorire l'inserimento nel mondo del lavoro. Un ulteriore peggioramento della normativa previgente consiste nella maggiore preferenza accordata ai contratti a termine.

La senatrice SBROLLINI (Az-IV-RE) esprime delusione per il complesso dei contenuti del provvedimento, rilevando, oltre a misure positive in materia di violenza di genere, l'insufficienza delle disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro.

La senatrice FURLAN (PD-IDP) preannuncia il voto contrario del proprio Gruppo, lamentando in primo luogo la mancanza di possibilità di un confronto costruttivo per l'individuazione di risposte condivise in materia di contrasto alla povertà, rispetto al quale sono state introdotte misure eccessivamente selettive in assenza di ragioni congrue. Il provvedimento non apporta interventi utili riguardo le politiche attive del lavoro e i percorsi di formazione.

Particolarmente costrittive sono poi le previsioni in materia di congruità dell'offerta di lavoro per i beneficiari delle misure di sostegno al reddito. Inoltre, risulta evidente la volontà di ampliare l'area di precarietà e di favorire la contrattazione individuale.

Il senatore **ZULLO** (FdI) osserva che il decreto-legge in esame è stato predisposto sulla base di una visione d'insieme dei problemi del lavoro e fornisce risposte normative adeguate ai fini della tutela e dell'igiene nei luoghi di lavoro. Risulta inoltre coerente con gli impegni assunti dalle forze di maggioranza. Dichiarando quindi il voto favorevole del proprio Gruppo.

Per dichiarazione di voto favorevole a nome del Gruppo ha la parola la senatrice **MINASI** (LSP-PSd'Az), la quale fa presente che il decreto-legge n. 48 reca misure efficaci al sostegno dei soggetti deboli e agevola l'inserimento nel lavoro, tenendo in debita considerazione anche le esigenze delle imprese.

La Commissione conferisce infine, a maggioranza, mandato alla relatrice a riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge in titolo, con le modifiche apportate, autorizzandola altresì a richiedere lo svolgimento della relazione orale e ad apportare le modifiche di coordinamento e formali eventualmente necessarie.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore **MAZZELLA** (M5S) propone lo svolgimento di un'indagine conoscitiva riguardante gli aspetti di competenza della Commissione presenti nel disegno di legge n. 615, volto all'attuazione dell'autonomia regionale differenziata.

Il presidente **ZAFFINI** prende atto della proposta, che potrà essere più propriamente oggetto di valutazione da parte dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

La seduta termina alle ore 18,10.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)

N. 685

Art. 2

2.12/5a Commissione

La Relatrice

All'emendamento, sostituire le parole: «dei componenti» con le seguenti: «ovvero dei componenti».

Art. 4

4.14 (testo 2)/5a Commissione

La Relatrice

All'emendamento, sostituire le parole: "Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La richiesta può essere presentata presso i Centri di Assistenza Fiscale di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa stipula di una convenzione con l'INPS, a valere e nei limiti delle risorse di cui all'articolo 1, comma 479 della legge 27 dicembre 2019, n.160». Corrispondentemente, all'articolo 1, comma 479, della legge del 27 dicembre 2019 n. 160, è aggiunto in fine il seguente: «A decorrere dal 1 gennaio 2024, le risorse di cui al periodo precedente sono stanziare al fine di consentire la presentazione delle domande di Assegno di inclusione e di Supporto per la formazione e il lavoro di cui al decreto legge 4 maggio 2023, n. 48, anche attraverso i centri di assistenza fiscale in convenzione con l'INPS ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del predetto decreto- legge, nonché per le attività legate all'assistenza nella presentazione della DSU a fini ISEE affidate ai medesimi centri di assistenza fiscale ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.»." con le seguenti: "Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La richiesta può essere presentata presso i Centri di Assistenza Fiscale di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa stipula di una convenzione con l'INPS, a valere e nei limiti delle risorse di cui all'articolo 1, comma 479, della legge 27 dicembre 2019, n. 160». Corrispondentemente, all'articolo 1, comma 479, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è aggiunto in fine il seguente periodo: «A decorrere dal 1° gennaio 2024, a valere sulle risorse di cui al periodo precedente sono consentite la presentazione delle domande di Assegno di inclusione e di Supporto per la formazione e lavoro di cui al decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, anche attraverso i Centri di assistenza fiscale in convenzione con l'INPS ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del predetto decreto-legge, nonché le attività legate all'assistenza nella presentazione della DSU ai fini ISEE affidate ai medesimi Centri di assistenza fiscale ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159.»".

Art. 14

14.29/5a Commissione

La Relatrice

Sopprimere l'emendamento.

Art. 17

17.100/5a Commissione

La Relatrice

All'emendamento, sostituire le parole: «Al comma 4, dopo le parole: "senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica" aggiungere le seguenti: "avvalendosi delle risorse disponibili a legislazione vigente"» con le seguenti: «Al comma 4, capoverso 784-bis, sostituire le parole: "senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica" con le seguenti: "avvalendosi delle risorse disponibili a legislazione vigente"».

Art. 39

39.0.20 (testo 2)/5a Commissione

La Relatrice

Sopprimere l'emendamento.

COORD. 1 (testo 2)

La Relatrice

Al fine di rettificare sotto il profilo formale alcune disposizioni non correttamente formulate, apportare al testo del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, le seguenti modificazioni.

All'articolo 2:

al comma 2:

*all'alinea, dopo le parole: «comma 1» il segno di interpunzione: «,» è soppresso;
alla lettera a), numero 1), dopo la parola: «Unione» è inserita la
seguente: «europea»;*

alla lettera b):

al numero 1), le parole: «medesimo decreto» sono sostituite dalle seguenti: «citato regolamento di cui al decreto»;

al numero 2), al terzo periodo, le parole: «di cui all'articolo 12» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 12» e, al quarto periodo, la parola: «sommati» è sostituita dalle seguenti: «al medesimo reddito familiare sono sommati»;

al numero 3), le parole: «ai fini ISEE» sono sostituite dalle seguenti: «ai fini dell'ISEE» e le parole: «ai fini IMU» sono sostituite dalle seguenti: «ai fini dell'imposta municipale propria (IMU)»;

al numero 4), le parole: «ai fini ISEE» e «a fini ISEE» sono sostituite dalle seguenti: «ai fini dell'ISEE»;

alla lettera c), numero 2), le parole: «del decreto legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo» e le parole: «Codice della navigazione di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327» sono sostituite dalle seguenti: «codice della navigazione»;

alla lettera d), le parole: «a misura cautelare personale, a misura» sono sostituite dalle seguenti: «a misura cautelare personale o a misura» e le parole: «dell'articolo 444 e seguenti» sono sostituite dalle seguenti: «degli articoli 444 e seguenti»;

al comma 3, le parole: «con gli obblighi indicati» sono sostituite dalle seguenti: «sottoposto agli obblighi di cui»;

al comma 6, lettera b), le parole: «ai fini ISEE» sono sostituite dalle seguenti: «ai fini dell'ISEE»;

al comma 10, primo periodo, le parole: «assenza dal territorio italiano un periodo» sono sostituite dalle seguenti: «assenza dal territorio italiano per un periodo».

All'articolo 3:

al comma 1, secondo periodo, le parole: «contratto in locazione» sono sostituite dalle seguenti: «contratto di locazione» e le parole: «a fini ISEE» sono sostituite dalle seguenti: «ai fini dell'ISEE»;

al comma 2, dopo le parole: «Il beneficio» è inserita la seguente: «economico»;

al comma 5, sesto periodo, le parole: «che tale obbligo non è ottemperato» sono sostituite dalle seguenti: «che non si sia ottemperato a tale obbligo» e le parole: «la prestazione decade» sono sostituite dalle seguenti: «il diritto alla prestazione decade»;

al comma 8, le parole: «al suo mantenimento» sono sostituite dalle seguenti: «per il suo mantenimento»;

al comma 10, le parole: «da parte di INPS» sono sostituite dalle seguenti: «da parte dell'INPS».

All'articolo 4:

al comma 1, primo periodo, le parole: «dei requisiti e delle condizioni previste» sono sostituite dalle seguenti: «dei requisiti e delle condizioni previsti» e le parole: «dall' articolo 7» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 7»;

al comma 5, terzo periodo, le parole: «da quando i componenti vengono avviati» sono sostituite dalle seguenti: «dall'avvio dei componenti»;

al comma 7, le parole: «nucleo familiare, sono definite» sono sostituite dalle seguenti: «nucleo familiare sono definiti».

All'articolo 5:

al comma 2, le parole: «sulle offerte di lavoro, corsi» sono sostituite dalle seguenti: «su offerte di lavoro, corsi»;

al comma 3, le parole: «l'INPS, l'ANPAL» sono sostituite dalle seguenti: «l'INPS e l'ANPAL» e le parole «sono individuate» sono sostituite dalle seguenti «sono individuati»;

al comma 4, capoverso d-ter), le parole: «d-ter): Piattaforma» sono sostituite dalle seguenti: «d-ter) la piattaforma».

All'articolo 6:

al comma 1, le parole: «percorso personalizzato di inclusione sociale o lavorativa» sono sostituite dalle seguenti: «percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa»;

al comma 2, le parole: «svolta attraverso una equipe» sono sostituite dalle seguenti: «svolta da un'équipe»;

al comma 3, le parole: «Piano nazionale per la ripresa e resilienza» sono sostituite dalle seguenti: «Piano nazionale di ripresa e resilienza»;

al comma 5:

all'alea, dopo le parole: «I componenti» sono inserite le seguenti: «del nucleo familiare»;

alla lettera d), le parole: «indicati nell'allegato 3 del» sono sostituite dalle seguenti: «definite nell'allegato 3 al regolamento di cui al»;

al comma 6, le parole: «di cui al decreto» sono sostituite dalle seguenti: «disciplinati dal codice di cui al decreto»;

al comma 7, le parole: «sia effettuata» sono sostituite dalle seguenti: «siano effettuate».

All'articolo 7:

al comma 1, le parole: «di seguito INL» sono sostituite dalla seguente: «(INL),».

All'articolo 8:

al comma 2, dopo le parole: «comma 1» il segno di interpunzione: «,» è soppresso;

al comma 3, le parole: «dell'articolo 444 e seguenti» sono sostituite dalle seguenti: «degli articoli 444 e seguenti»;

al comma 7, le parole: «"Fondo per il sostegno» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo per il sostegno» e le parole: «n. 197.» sono sostituite dalle seguenti: «n. 197.»;

al comma 10, le parole: «sistema informativo SIISL» sono sostituite dalle seguenti: «sistema informativo di cui all'articolo 5»;

al comma 11, le parole: «ai fini ISEE» sono sostituite dalle seguenti: «ai fini dell'ISEE»;

al comma 13, dopo le parole: «e il lavoro» sono aggiunte le seguenti: «di cui al decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48»;

al comma 14, le parole: «oppure uno dei provvedimenti non definitivi di cui al comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «o che sia destinatario di uno dei provvedimenti di cui al comma 3 prima che diventino definitivi»;

al comma 16, dopo le parole: «Nel primo atto» sono inserite le seguenti: «del procedimento».

All'articolo 10:

al comma 3, le parole: «sistema informativo SIISL» sono sostituite dalle seguenti: «sistema informativo di cui all'articolo 5»;

al comma 5, le parole: «e agli enti del terzo settore» sono sostituite dalle seguenti: «agli enti del Terzo settore» e le parole: «articolo 5 comma 1 lettera p) del decreto legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 5, comma 1, lettera p), del codice di cui al decreto legislativo»;

al comma 9, dopo le parole: «dall'articolo 13» il segno di interpunzione: «,» è soppresso.

All'articolo 11:

al comma 3, dopo le parole: «presente articolo» il segno di interpunzione: «,» è soppresso e le parole: «di INPS, di ANPAL e di Anpal Servizi» sono sostituite dalle seguenti: «dell'INPS, dell'ANPAL e dell'Anpal Servizi».

All'articolo 12:

al comma 1, le parole: «misure di Supporto», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «misure del Supporto»;

al comma 4, le parole: «numero 1» sono sostituite dalle seguenti: «numero 1)» e le parole: «il relativo proscioglimento» sono sostituite dalle seguenti: «la relativa esenzione»;

al comma 6, le parole: «lavoro, servizi» sono sostituite dalle seguenti: «lavoro e servizi»;

al comma 11, le parole: «e dei componenti» sono sostituite dalle seguenti: «e per i componenti» e le parole: «di ANPAL e di Anpal Servizi» sono sostituite dalle seguenti: «dell'ANPAL e dell'Anpal Servizi»;

al comma 12, le parole: «di Anpal Servizi» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Anpal Servizi»;

al comma 13, le parole: «della NASPI» sono sostituite dalle seguenti: «della nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (NASpI)».

All'articolo 13:

al comma 2, le parole: «1 gennaio» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio»;

al comma 7, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;

al comma 8, lettera a), le parole: «e articolo 10» sono sostituite dalle seguenti: «e all'articolo 10»;

al comma 9, alinea, le parole: «relativi incentivi di cui al comma 10» sono sostituite dalle seguenti: «relativi incentivi di cui all'articolo 10»;

al comma 11, dopo le parole: «stabilito dal comma 13» sono inserite le seguenti: «del presente articolo»;

al comma 12, le parole: «entro il 10 di ciascun mese» sono sostituite dalle seguenti: «entro il giorno 10 di ciascun mese».

All'articolo 14:

al comma 1:

alla lettera a), le parole: «decreto legislativo.» sono sostituite dalle seguenti: «decreto legislativo"» e le parole: «articolo 28;» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 28»;

alla lettera h), alle parole: «e dell'articolo 73» è premesso il seguente segno di interpunzione: «,».

All'articolo 15:

al comma 2, le parole: «del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto»;

al comma 3, dopo le parole: «commi 1 e 2» il segno di interpunzione «,» è soppresso.

All'articolo 17:

al comma 1, le parole: «delle scuole o istituti» sono sostituite dalle seguenti: «delle scuole o degli istituti» e le parole: «Ministero del lavoro delle politiche sociali» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero del lavoro e delle politiche sociali»;

al comma 2, le parole: «del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto»;

al comma 4, alinea, dopo le parole: «All'articolo 1» il segno di interpunzione «,» è soppresso;

al comma 5, lettera a), le parole: «l'eventuale» sono sostituite dalle seguenti: «all'eventuale» e le parole: «l'orientamento"» sono sostituite dalle seguenti: «l'orientamento"».

All'articolo 18:

al comma 1, le parole: «del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «del testo unico di cui al decreto»;

al comma 2:

all'alinea, le parole: «comma 1, n. 5, del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «primo comma, numero 5), del testo unico di cui al decreto» e le parole: «le seguenti categorie» sono sostituite dalle seguenti: «gli appartenenti alle seguenti categorie»;

alla lettera f), le parole: «(IFTS) e dei» sono sostituite dalle seguenti: «(IFTS), dei» e le parole: «istituzioni di alta formazione» sono sostituite dalle seguenti: «istituzioni dell'alta formazione»;

al comma 3, le parole: «per l'anno 2023 e 30,4 milioni di euro per l'anno 2024, e 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2023, 30,4 milioni di euro per l'anno 2024 e 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025,».

All'articolo 19:

al comma 1, le parole: «risorse rinvenienti dal Piano nazionale Giovani, donne, lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «risorse rivenienti dal Programma nazionale Giovani, donne e lavoro» e le parole: «Sistemi per le politiche attive e l'occupazione» sono sostituite dalle seguenti: «Sistemi di politiche attive per l'occupazione».

All'articolo 22:

al comma 3, le parole: «si provvede ai sensi dell'articolo mediante» sono sostituite dalle seguenti: «, si provvede mediante».

All'articolo 24:

al comma 1:

all'alinea, dopo le parole: «All'articolo 19» il segno di interpunzione «,» è soppresso;
alla lettera c), capoverso 5-bis, le parole: «istituti pubblici» sono sostituite dalle seguenti: «da istituti pubblici».

All'articolo 25:

al comma 1, capoverso 1-quater, le parole: «1-quater: Fino» sono sostituite dalle seguenti: «1-quater. Fino».

All'articolo 26:

al comma 1, lettera a), capoverso 5-bis, le parole: «le materie."» sono sostituite dalle seguenti: «le materie";».

All'articolo 27:

al comma 1, alinea, le parole: «1 giugno e fino al 31 dicembre 2023, di giovani, qualora» sono sostituite dalle seguenti: «1° giugno e fino al 31 dicembre 2023, di giovani per i quali»;

al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «apposita procedura telematica» il segno di interpunzione «,» è soppresso;

al comma 5, le parole: «da ANPAL» sono sostituite dalle seguenti: «dall'ANPAL» e le parole: «che costituisce» sono sostituite dalle seguenti: «che costituiscono»;

al comma 6, le parole: «di euro 4.466 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «di 4.466 milioni di euro».

All'articolo 28:

al comma 1, le parole: «articolo 4 del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 4 del codice di cui al decreto» e le parole: «decreto legge» sono sostituite dalla seguente: «decreto-legge».

All'articolo 29:

al comma 1, le parole: «decreto legislativo 30 luglio» sono sostituite dalle seguenti: «codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio».

All'articolo 30:

al comma 2, quarto periodo, le parole: «pari a 13 milioni di euro per l'anno 2023 e di 0,9 milioni di euro per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «, pari a 13 milioni di euro per l'anno 2023 e a 0,9 milioni di euro per l'anno 2024,».

All'articolo 31:

al comma 2, le parole: «art. 42 del D.Lgs.» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 42 del decreto legislativo»;

alla rubrica, le parole: «attività liquidatoria Alitalia» sono sostituite dalle seguenti: «attività liquidatoria dell'Alitalia».

All'articolo 32:

al comma 1, le parole: «a fini ISEE, affidate ai medesimi centri» sono sostituite dalle seguenti: «ai fini dell'ISEE, affidate ai centri»;

al comma 2, le parole: «a fini ISEE» sono sostituite dalle seguenti: «ai fini dell'ISEE» e le parole: «come modificato dal comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «come incrementate dal comma 1»;

al comma 3, le parole: «risorse di cui al Fondo» sono sostituite dalle seguenti: «risorse del Fondo».

All'articolo 33:

al comma 1, dopo le parole: «codice dell'ordinamento militare» sono inserite le seguenti: «, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66» e le parole: «per l'anno 2024.» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2024.»;

al comma 2, dopo le parole: «comma 1» il segno di interpunzione: «,» è soppresso.

All'articolo 34:

al comma 1, lettera a), capoverso, alla lettera a), dopo le parole: «periodi precedenti» il segno di interpunzione: «,» è soppresso e le parole: «citato decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.» sono sostituite dalle seguenti: «citato testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,»;

al comma 3, lettera a):

al capoverso 503, le parole: «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.»;

al capoverso 503-bis, le parole: «"503-bis. Il credito» sono sostituite dalle seguenti: «503-bis. Il credito» e le parole: «costo sostenuto.» sono sostituite dalle seguenti: «costo sostenuto";».

All'articolo 35:

al comma 1, le parole: «risorse di cui al Fondo» sono sostituite dalle seguenti: «risorse del Fondo».

All'articolo 36:

al comma 1, le parole da: «può derogarsi» fino a: «comma 1-ter» sono sostituite dalle seguenti: «si può derogare, per un periodo non superiore a tre mesi, alle limitazioni di cui agli articoli 1, comma 5, e 2, comma 1-ter,».

All'articolo 38:

al comma 1, le parole: «Atenei statali partecipanti."» sono sostituite dalle seguenti: «Atenei statali partecipanti."";».

All'articolo 41:

alla rubrica, le parole: «Rifinanziamento Fondo» sono sostituite dalle seguenti: «Rifinanziamento del Fondo»

All'articolo 42:

al comma 2, alinea, le parole: «Conferenza Stato, città» sono sostituite dalle seguenti: «Conferenza Stato-città».

All'articolo 43:

al comma 2, alinea, le parole: «del decreto legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo».

All'articolo 44:

al comma 2, lettera a), capoverso b-bis), dopo le parole: «articolo 3» il segno di interpunzione: «,» è soppresso;

al comma 4, lettera b), le parole: «2024 mediante» sono sostituite dalle seguenti: «2024, mediante»;

al comma 6, le parole: «legge 30 dicembre 2020, n.178» sono sostituite dalle seguenti: «legge 29 dicembre 2022, n. 197»;

al comma 7, le parole: «del decreto-legge 11/01/2023» sono sostituite dalle seguenti: «e del decreto-legge 11 gennaio 2023».

All'allegato 1 sono premesse le seguenti parole: «Allegato 1 (articolo 44, comma 5) "» e le parole: «a carico dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «a carico dello Stato".»

